



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO SANITA', SALUTE, E
POLITICHE SOCIALI
Struttura organizzativa invalidità civile, disabilità e
tutele
Ufficio invalidità civile
Loc. La Croix-Noire 44 - 11020 Saint-Christophe AO)
tel. 0165/274635 – fax 0165/274626

PICCOLA GUIDA ALL'INVALIDITA' CIVILE ANNO 2021

Il modulo di domanda può essere utilizzato per chiedere le seguenti valutazioni:

1. INVALIDITA' CIVILE

Viene valutata la perdita di capacità lavorativa derivante da minorazioni congenite o acquisite non dipendenti da cause di lavoro, servizio o guerra. Per i minori di 18 anni viene valutata l'eventuale difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (concessione dell'indennità mensile di frequenza) o l'eventuale necessità di assistenza continua (concessione dell'indennità di accompagnamento). Requisito fondamentale e comune a tutti i tipi di prestazione è la residenza in un comune della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

A COSA PUÒ SERVIRE:

% RICONOSCIUTA	BENEFICIO
a) superiore al 34%	fornitura di protesi, ausili e rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. La % riconosciuta deve essere correlata alla patologia che rende necessario l'ausilio.
b) superiore al 45%	possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento riservate agli invalidi. ATTENZIONE: per iscriversi è necessaria anche la relazione conclusiva ai sensi della legge 68/99 (vedi più sotto il par. 3 "DISABILITÀ").
c) superiore al 66%	esenzione parziale del ticket per le visite mediche
d) dall'74% al 99%	può essere erogato l'ASSEGNO MENSILE – € 287,09 mensili. Requisiti: non svolgere attività lavorativa essere in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore a € 4.931,29; età compresa tra i 18 e i 65 anni
e) 100%	esenzione totale del ticket per le visite mediche; può essere erogata la PENSIONE DI INABILITÀ - € 287,09 mensili. Requisiti: essere in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore a € 16.982,49; età compresa tra i 18 e i 65 anni
f) 100% con necessità di assistenza continua	viene erogata l'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO a coloro che sono impossibilitati a deambulare autonomamente o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita - € 522,10 mensili. L'indennità non viene erogata per i periodi di ricovero in strutture a titolo gratuito.

g) riconoscimento di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età (L. 289/90)	<p>viene erogata l'INDENNITA' DI FREQUENZA - € 287,09 mensili per il periodo di frequenza.</p> <p>Requisiti: età inferiore a 18 anni; frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o scuole essere in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore a € 4.931,29;</p> <p>E' ammessa la frequenza di scuole fuori del territorio regionale solo se correlata al temporaneo domicilio fuori Regione (ma in Italia) del nucleo familiare o in caso di istituti specializzati di educazione o riabilitazione. <i>(art. 12 comma 5 DGR n. 1754/2015).</i></p> <p>NON spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.</p> <p>In caso di cessazione dell'erogazione del beneficio per interruzione dei corsi (ad esempio scolastici), la richiesta di ripristino dell'assegno di frequenza deve essere presentata entro l'anno in cui il corso è ripreso. Nel caso in cui la richiesta di ripristino pervenga in data successiva, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.. <i>(art. 12 comma 6 DGR n. 1754/2015).</i></p>
---	---

2. HANDICAP

Si valutano le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (legge 104/92).

A COSA PUÒ SERVIRE:

- tempi aggiuntivi alle prove di concorso, possibilità di utilizzare gli ausili necessari
- permessi lavorativi sia per i familiari sia per la persona disabile: se il disabile è riconosciuto in situazione di HANDICAP GRAVE il datore di lavoro può concedere fino a 3 giorni di permesso al mese
- diritto alla scelta prioritaria tra le sedi lavorative disponibili
- diritto alla precedenza in caso di richiesta di trasferimento
- esenzione dalla tassa di circolazione (bollo auto) e agevolazioni IVA (per maggiori informazioni contattare l'Agenzia delle Entrate)
- servizio di accompagnamento della persona disabile fuori dalla propria abitazione per favorirne l'integrazione e la partecipazione

3. DISABILITÀ

Si valutano le condizioni di disabilità che danno diritto all'accesso al sistema per l'inserimento lavorativo (legge 68/99).

A COSA PUÒ SERVIRE:

Per coloro ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 45% l'accertamento della disabilità è INDISPENSABILE per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato della Direzione Regionale Agenzia del Lavoro.
--

4. CECITÀ CIVILE

Si valutano le condizioni visive. Per potere richiedere tale accertamento bisogna avere un residuo visivo pari o inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi anche con l'eventuale correzione delle lenti.

A COSA PUÒ SERVIRE:

VALUTAZIONE	BENEFICIO
a) cieco ventesimista	per coloro che hanno un residuo visivo pari o inferiore a 1/20: viene erogata la SPECIALE INDENNITÀ - € 213,79 mensili – e, se si è maggiorenni ed in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore a € 16.982,49 la PENSIONE - € 287,09 mensili
b) cieco assoluto	per coloro che hanno un residuo visivo pari a "0": viene erogata l'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - € 938,35 mensili – e, se si è maggiorenni ed in possesso di un reddito personale o complessivo annuo inferiore a € 16.982,49 , la PENSIONE - € 310,48 mensili SE ricoverati in struttura assistenziale a titolo gratuito con reddito personale o complessivo annuo inferiore a € 16.982,49 la PENSIONE è ridotta a € 287,09 mensili

NB: per il riconoscimento della cecità civile è richiesto, in allegato alla domanda, **un certificato di un medico specialista oculista di struttura pubblica** attestante la cecità assoluta o un residuo visivo pari o inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi.

5. MINORATI AUDITIVI

Si valutano la minorazione sensoriale dell'udito congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

A COSA PUÒ SERVIRE:

VALUTAZIONE	BENEFICIO
sordità	viene erogata l'INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE - € 258,82 mensili – e, se si è di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore a € 16.982,49 , la pensione - € 287,09 mensili

NB 1: Qualora si ritenga necessario avere l'accertamento sia dell'**invalidità civile**, sia dell'**handicap** o della **disabilità** si tenga presente che **le richieste possono essere fatte contestualmente** barrando le caselle relative nel modulo di domanda. In questo modo si evita di venire sottoposti a più visite da parte delle commissioni mediche.

NB 2: **le patologie indicate sull'apposito modulo "certificato medico"** (che deve essere rilasciato da un sanitario del servizio sanitario pubblico, in data non anteriore a 3 mesi, con esclusione di certificati rilasciati da liberi professionisti), **devono essere avvalorate**, in sede di visita da parte della commissione medica, **da certificazioni rilasciate da medici specialisti operanti in strutture pubbliche** (non possono essere prese in considerazione dalle Commissioni le certificazioni rilasciate da medici privati).

NB 3: Procedura semplificata per l'accertamento dell'invalidità in presenza di malattie oncologiche in atto (ai sensi dell'art. 8 DGR n. 1754/2015):

“1. Le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile per patologie oncologiche in atto sono esaminate dalla commissione collegiale entro quindici giorni dalla loro presentazione.

2. Le istanze di cui al comma 1, accompagnate da certificazione medica rilasciata da reparti ospedalieri di oncologia o di Hospice possono essere esaminate sugli atti.”

NB 4: i soggetti ultrasessantacinquenni già riconosciuti invalidi civili al 100% con necessità di accompagnamento se richiedono l'accertamento dell'handicap (legge 104/92) allegando alla domanda le due schede valutative denominate S.V.A.M.A. (scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane), compilate a cura del medico di famiglia o dal medico geriatra, possono essere valutati dalla commissione sugli atti senza necessità di essere richiamati a visita, ai sensi dell'art. 9 DGR n. 1754/2015.